

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

Proposto da **Stefano RINAUDO**, nato a Firenze l'11.01.1986, residente a **Sesto Fiorentino (FI) in viale Galileo Ferraris 69 (RNDSFN86A11D612T)**, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al presente atto, dall'**Avv. Francesco MAZZOTTA** del Foro di Cosenza (c.f. MZZFNC76P12D086W), con studio professionale a Cosenza (87100) in Via Rosario Livatino 36, ivi elettivamente domiciliata ed ove dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazioni al numero di fax 0984/410690, ovvero all'indirizzo di p.e.c. **francesco.mazzotta1976@avvaticosenza.it**

- Ricorrente -

CONTRO

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., c.f. 80184430587 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma.

- Resistente -

E NEI CONFRONTI DI

Crinò Matteo Giovanni, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 23.06.1991 c.f. **CRNMTG91H23A638D**, con domicilio digitale pec **matteogiovannicrino@pec.it**, tratto dal pubblico registro Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE) e dal pubblico registro Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD), nonché di tutti i candidati utilmente collocati nell'elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato il 6 novembre 2025, per i quali si chiede l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

- Controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE E/O ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI PIU' IDONEI:

- dell'avviso di pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per l'assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia presso il Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, pubblicato il 6 novembre 2025, nella parte in cui non include il ricorrente tra gli ammessi;
- del verbale n. 15 del 16 maggio 2025 redatto dalla commissione esaminatrice, pubblicato per estratto il 22 maggio 2025, che ha determinato i criteri di valutazione della seconda prova scritta e l'iter di valutazione delle prove scritte;
- della valutazione dell'elaborato del ricorrente relativo alla seconda prova scritta;
- del diniego della richiesta di accesso agli atti del 9 dicembre 2025 prot. 0242268;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

P R E M E S S O I N F A T T O

- Con decreto del Direttore generale del personale e della formazione prot. m_dg.DOG.23/12/2024.0021393.ID pubblicato il 23 dicembre 2024, veniva indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia a tempo indeterminato presso il Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia.
- Il Dott. Rinaudo, in possesso di tutti i requisiti richiesti, presentava regolare domanda di partecipazione.
- La procedura concorsuale prevedeva, oltre ad una prova preselettiva, due prove scritte e una prova orale. L'art. 8 del bando stabiliva che la seconda prova scritta, della durata di sei ore, dovesse consistere "nella risposta a quattro quesiti che presentano situazioni complesse per affrontare le quali è indispensabile

l'impiego delle conoscenze riferite alle discipline di seguito elencate: diritto amministrativo; codice dei contratti pubblici; disciplina della trasparenza e anticorruzione; disciplina sull'accesso e la tutela privacy; rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; servizi di cancelleria; sistema dei controlli interni ed esterni nelle pubbliche amministrazioni e management pubblico”.

- Con verbale n. 15 del 16 maggio 2025, la Commissione esaminatrice stabiliva i criteri di valutazione della seconda prova scritta, individuando quattro parametri estremamente generici: 1) *Conoscenza e aderenza alla traccia*; 2) *Approfondimento e competenza tecnica*; 3) *Capacità di analisi, sintesi e coerenza logica*; 4) *Chiarezza e correttezza linguistica*.

- Il ricorrente sosteneva regolarmente, superandole, sia la prova preselettiva che la prima prova scritta. All'esito della correzione della seconda prova scritta, non risultava però ammesso alla prova orale.

- Il 6 novembre 2025 veniva pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale, redatto in forma anonima mediante codici candidatura, senza indicazione dei nominativi e dei punteggi conseguiti.

- La prova d'esame dell'odierno ricorrente veniva valutata con il punteggio complessivo di punti 56, insufficienti per raggiungere il minimo richiesto di punti 70.

- Con istanza DOG. n. 225774.E del 17.11.2025, il ricorrente richiedeva accesso agli atti della procedura concorsuale, ottenendo diniego pressoché totale, avendo l'Amministrazione riconosciuto solo il diritto ad ottenere copia del verbale della commissione contenente i criteri adottati, mentre venivano negate tutte le altre richieste.

- Con successive istanze del 23.11.2025, del 13.12.2025 e del 29.12.2025, allo stato inesitate, il ricorrente integrava la richiesta di accesso originaria chiedendo, tra l'altro, l'accesso alla scheda di valutazione del suo compito nonché la conoscenza dei nominativi dei candidati ammessi alla prova orale.

* * *

Alla luce dei fatti suesposti, ritenuta l'illegittimità dell'avviso di pubblicazione del 6 novembre 2025 e di tutti gli altri atti connessi, presupposti e consequenziali, se ne chiede, sin da ora, l'annullamento, previa sospensione, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

!

VIOLAZIONE DELL'ART. 12 D.P.R. 487/1984. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.). INDIVIDUAZIONE GENERICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA', CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Per come emerge dal verbale n. 15 della seduta del 16 maggio 2025, la Commissione ha enucleato criteri di valutazione estremamente generici, che si risolvono quasi in mere clausole di stile: 1) Conoscenza e aderenza alla traccia; 2) Approfondimento e competenza tecnica; 3) Capacità di analisi, sintesi e coerenza logica; 4) Chiarezza e correttezza linguistica.

In materia, l'articolo 12 del D.P.R. 487/1994, rubricato "*Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali*", stabilisce che "*Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove*".

Questa disposizione costituisce il fondamento normativo dell'obbligo di predeterminazione dei criteri di valutazione, che deve essere inteso non come mero adempimento formale, ma come strumento essenziale per garantire la trasparenza e l'imparzialità delle procedure concorsuali.

Per consolidata ed unanime giurisprudenza, la predeterminazione dei criteri di valutazione deve avvenire **nella maniera più dettagliata possibile**, tanto al fine di garantire una adeguata e coerente **graduazione del giudizio valutativo** espresso dalla commissione, a sua volta strumentale ad evitare che tale giudizio possa sfociare nell'arbitrarietà e, di fatto, nella non controllabilità dello stesso, in violazione dei fondamentali principi di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Si richiama a tal proposito **T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 07/03/2022, n. 2609, T.A.R. Lazio – Roma** (conforme, *ex pluris*, **T.A.R. Lazio Roma Sez. III Bis, 25/07/2018 n. 8426**), secondo cui **i criteri di valutazione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma devono essere dettagliati e fungere da “criteri motivazionali” necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove.**

La necessità di una puntuale predeterminazione dei criteri di valutazione risponde, dunque, all'esigenza di arginare la discrezionalità tecnica di cui godono le commissioni, regolamentandone l'esercizio ai fini dell'imparzialità e del buon andamento scolpiti all'art. 97 Cost. e, parallelamente, al fine di consentire al giudice di ricostruire l'iter logico seguito dalle commissioni onde sindacarlo nei noti limiti della ragionevolezza, della linearità e della attendibilità della valutazione.

Ed infatti, solo allorché i criteri di valutazione degli elaborati concorsuali siano analitici e dettagliati, il giudizio finale può essere espresso con un punteggio numerico che rappresenti, in maniera quasi “aritmetica”, l'espressione della valutazione di merito.

Non è pertanto sufficiente la mera indicazione di criteri generali ed astratti, di natura meramente “descrittiva”, ma è necessario che gli stessi siano formulati in modo tale da consentire la ricostruzione, *ex post*, del ragionamento sviluppato e compendiato nell'espressione numerica del voto (c.d. “criteri motivazionali”).

Ancora più nello specifico, corposa giurisprudenza, anche di Codesto Ecc.mo Tribunale (**TAR Lazio – Roma, sez. II quater, 10.08.2020, n. 9125**; nello stesso senso anche le sentenze del **TAR Lazio – Roma, Sez. II quater, n. 5334/2019, n. 5341/2019 e n. 8854/2011**), individua la metodologia che la commissione esaminatrice deve seguire nella individuazione dei criteri di valutazione, ritenendo che l'art. 12 d.p.r. 484/1997 in materia di “*Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali*” possa dirsi rispettato solo a condizione che, per ciascun criterio, **vengano ulteriormente indicati parametri, indicatori, pesi e scale, “secondo il metodo della c.d. “griglia di valutazione” e che i punteggi**

espressi siano riconducibili a ciascuno degli “aspetti rilevanti” ai fini dell’espressione del giudizio già così analiticamente “predeterminati”, anche nell’ottica di «garanzia sostanziale dell’imparzialità e buon andamento dell’attività valutativa espletata».

Ne consegue che il principio sedimentatosi nella giurisprudenza nel corso degli anni – incentrato sulla sufficienza del voto numerico in un’ottica di economia procedimentale – deve essere interpretato alla luce di quanto, pure in maniera unanime, la stessa giurisprudenza ha chiarito da tempo, ovvero che la votazione numerica è sufficiente **solo allorquando i criteri siano stati predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche** (*ex pluris*, Cons. Stato, 28.06.2004, n. 4782, T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, Sent., (data ud. 05/10/2016) 18/11/2016, n. 2247, T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. I, 08/09/2016, n. 802).

Il principio che collega la legittimità del voto numerico alla predeterminazione dei criteri di valutazione, dunque, deve essere analizzato alla luce della concreta esperienza giurisprudenziale, che, invero, ha consentito di individuare alcune condizioni fondamentali affinché il voto numerico possa dirsi sufficiente a motivare l’operato delle commissioni.

Così, non solo è necessaria la **predeterminazione** dei criteri, per quanto è stato considerato ugualmente indispensabile che i predetti criteri siano enucleati in maniera **coerente ed omogenea** – in modo da consentire il ragionamento seguito nella singola valutazione – nonché in maniera **analitica e specifica** – onde rendere percepibile la graduazione delle valutazioni.

Pertanto, laddove **la commissione abbia formulato criteri troppo generici e meramente descrittivi, il voto numerico, in assenza di ulteriori motivazioni, diventa espressione di un esercizio illegittimo del potere amministrativo, viziato di violazione legge ed eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione, con la conseguente possibilità per l’Autorità Giudiziaria di sindacare lo stesso sotto il profilo, per l’appunto, della ragionevolezza, della logicità, della completezza motivazionale.**

Il suddetto principio è essenziale in quanto l'indicazione di criteri troppo generici non consente di ancorare la valutazione numerica della prova d'esame a parametri certi, atti a garantire, cioè, *“la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto”* (in termini, **Consiglio di Stato, sez. VI, 11/12/2015, n. 56399**).

Ne consegue che, l'assenza di un giudizio espresso e delle preventive griglie di valutazione *“impediscono la ricostruzione dell'iter logico seguito dalla Commissione nella formulazione dei suddetti giudizi e ciò in palese violazione dell'art. 3 della L. 241/90, oltre che dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza della P.A.”*, impedendo di fatto l'esercizio del diritto del candidato *“di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la commissione ha ritenuto che sia incorso; il rispetto dei principi anzidetti impone che alla valutazione sintetica di semplice non idoneità si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo e tra questi elementi che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla commissione”* (**TAR Puglia – Lecce, 24.09.2005, n. 4349**).

La stessa **Cassazione Civile, a Sezioni Unite, con ordinanza n. 3562 del 2020**, ha confermato la legittimità del sindacato giurisdizionale su tali aspetti, precisando che *“il giudice amministrativo può sindacare la legittimità dell'operato della commissione quando i criteri di valutazione predeterminati risultino eccessivamente generici e non idonei ad assicurare l'imparzialità nella valutazione dei candidati”*, trattandosi di *“sindacato che, pur nell'ambito dell'ampia discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici, si mantiene nei limiti della verifica dell'esistenza di profili di arbitarietà trasmodati in eccesso di potere”*.

In un caso molto simile a quello che ci occupa – nel quale erano stati elaborati criteri estremamente generici (quali l'aderenza dell'elaborato alla traccia scelta, la chiarezza espositiva, della capacità di sintesi e completezza descrittiva, la capacità critica nell'affrontare le problematiche proposte, la capacità di valorizzazione funzionalità e applicabilità ai casi concreti) –, è stato sottolineato come, in realtà, si trattasse **“di canoni di massima e generali, che non sono accompagnati dalla**

necessaria fissazione dei relativi pesi valutativi, finendo con l'arrestarsi a caratteristiche e qualità degli elaborati piuttosto che a criteri motivazionali.

Non è dato in altri termini conoscere ex post quanto ciascuna delle enucleate caratteristiche abbia pesato e concorso nella formazione del giudizio finale di ogni candidato. **Ha fatto infatti difetto la doverosa fissazione dei criteri motivazionali**” (in termini, T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, Sent., (data ud. 11/07/2018) 03/10/2018, n. 9714, che richiama a sua volta T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8426).

Nel caso che ci occupa, i criteri fissati dalla commissione nella riunione del 16 maggio 2025 sono estremamente generici, caratterizzati da sostanziale vaghezza ed insondabilità, limitandosi alla mera descrizione esteriore dell'elaborato e risultando del tutto carenti nella individuazione di ulteriori indicatori, pesi e scale, da cui poter effettivamente ricostruire il percorso logico ed argomentativo della correzione, con la conseguenza che la mera espressione numerica di 56 punti – peraltro del tutto astratta e sganciata dai criteri seppur genericamente individuati – non consente di soddisfare il diritto del candidato di conoscere le lacune, le imprecisioni, le carenze ritenute dalla commissione e, in ultima analisi, le ragioni dell'esclusione dalla prova orale, per la quale sarebbe stato richiesto un ulteriore “**sforzo motivazionale**” oltre il mero riferimento numerico (in termini, TAR Piemonte n. 652/2019, TAR Campania n. 6192/2017).

II

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.).
MANCATA ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGI PER I SINGOLI CRITERI NELLA DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA' E MOTIVAZIONE MERAMENTE APPARENTE, DUBBIOSA E PERPLESSA.

Dal quadro appena delineato emerge, dunque, lo stretto collegamento tra le due questioni, nel senso che la legittimità, o meno, della sola espressione numerica, è condizionata dalla predeterminazione di criteri di valutazione (*rectius*, di

motivazione) sufficientemente specifici e dettagliati secondo il c.d. metodo della griglia di valutazione, in mancanza dei quali la motivazione dell'esclusione del candidato non può limitarsi alla mera espressione numerica dovendo essere più specifica e dettagliata.

Come noto, la motivazione di qualunque provvedimento deve essere tale da consentire di individuare le ragioni di una determinata decisione, nell'ambito di un percorso argomentativo attraverso cui spiegare come sia stato esercitato un certo potere.

Quanto ai provvedimenti amministrativi, la motivazione rappresenta l'elemento fondamentale attraverso cui misurare la rispondenza dell'atto ai principi generali dell'ordinamento giuridico, onde evitare che l'esercizio del potere esorbits dai canoni di ragionevolezza e di logicità e si trasformi in arbitrio.

In materia concorsuale, come detto, esiste un significativo filone giurisprudenziale, cui si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale di voler dare continuità, per cui è necessario che **le commissioni esaminatrici graduino la specifica incidenza di ciascuno dei singoli parametri di riferimento con la previsione di punteggi intermedi, onde consentire di comprendere il peso specifico dei singoli criteri nella valutazione complessiva della prova d'esame e, in ultima analisi, nell'assegnazione di quel determinato punteggio numerico.**

Tra le varie decisioni sul punto, si vuole segnalare quella del Consiglio di Stato (**Cons. Stato, Sez. II, Sent., (data ud. 18/04/2023) 26/04/2023, n. 4188**), secondo la quale *"In mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, è risultato incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo. In assenza di criteri integrativi dei parametri valutativi **il candidato non può in alcun modo comprendere se il giudizio di insufficienza involga uno o più dei parametri di valutazione** (padronanza dell'argomento, esaustività della risposta, capacità di*

sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte) e in che misura. La votazione numerica, quindi, in questo caso non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, non essendo stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate".

Anche Codesto Ecc.mo Tribunale ha avuto modo di ribadire che *"In mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, risulta incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo"* (T.A.R. Lazio Roma, Sez. V, 18/03/2024, n. 5361).

Applicando i suesposti principi giurisprudenziali al caso di specie, si deve anzitutto rilevare che i criteri fissati dalla commissione, in ragione della loro estrema genericità, non erano idonei ad assicurare l'imparzialità nella valutazione dei candidati, tanto perché, in mancanza di previsione di criteri integrativi e di dettaglio e della esplicitazione delle modalità di assegnazione dei punteggi, è stato reso impossibile al singolo candidato di ricollegare l'attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso alla prova valutata.

Al fine di rendere intelligibile il percorso motivazionale, la Commissione avrebbe dovuto dettagliare il contenuto di ciascun criterio ed assegnare, sempre per ciascun criterio, uno specifico e determinato punteggio.

In ogni caso, la motivazione dell'esclusione della prova orale non può trovare ragionevole e logica giustificazione nella sola attribuzione del punteggio numerico.

La commissione, infatti, si è limitata ad indicare un complessivo voto numerico per tutti i criteri, privi oltretutto di elementi di specificazione, senza consentire al candidato, e quindi al giudice, di comprendere i motivi per i quali è stato attribuito

quel punteggio. Ed invero, essendosi limitata a stabilire *ex ante* i soli criteri descrittivi (non di motivazione) sui quali formulare un giudizio, senza la predeterminazione del peso specifico da assegnare agli stessi, **sarebbe stata tenuta a spiegare, a valle, con una motivazione cosiddetta “discorsiva” perché, in concreto, è stato attribuito il voto di punti 56.**

L’odierno ricorrente censura, dunque, l’oscuro percorso motivazionale posto dall’Amministrazione a fondamento del giudizio di inidoneità, stante la sussistenza della sola dicitura, a margine della sua seconda prova scritta, del voto riportato – pari a 56 punti –, non accompagnata da alcuna estrinsecazione dei criteri di valutazione concretamente adottati o, comunque, di una motivazione di non idoneità del candidato.

La motivazione dell’esclusione del Dott. Rinaudo, in ultima analisi, è **meramente apparente ed autoreferenziale**, avendo affermato un principio –ovverosia “il candidato non è idoneo” – senza esporre le ragioni poste a fondamento dello stesso, **in tal modo confondendosi il piano dell’affermazione (il candidato non è idoneo) da quello della motivazione (la spiegazione del perché il candidato non è risultato idoneo), nella specie del tutto mancante.**

Il giudizio finale costituito dall’unico punteggio complessivo attribuito alla prova scritta non è sorretto dalla esplicitazione del **“come e perché”** tale punteggio sia stato attribuito con riferimento ai criteri di valutazione, seppur generici, enucleati dalla commissione.

Tale giudizio finale è stato espresso senza far alcun riferimento ai criteri in parola e senza nemmeno riportare un cenno di motivazione che consenta di comprendere sotto quale profilo ed in che misura gli stessi abbiano inciso nella valutazione dell’elaborato.

Il deficit motivazionale è peraltro riscontrabile sia rispetto alla valutazione complessiva dell’elaborato (56 punti) sia rispetto ai singoli quesiti (14, 10, 13, 16 punti), le cui risposte sono state, ancora una volta, giudicate solo ed esclusivamente sulla scorta del criterio numerico senza il benché minimo riferimento ai criteri di valutazione, di talchè l’odierno ricorrente non è nelle

condizioni di sapere, ad esempio, quanto in un quesito sia stato aderente alla traccia e meno chiaro e sintetico ovvero quanto abbia inciso la capacità di approfondimento piuttosto che la capacità di analisi nelle singole risposte.

Il Dott. Rinaudo, in definitiva, non è stato messo nelle condizioni di sapere quale sia stato l'iter motivazionale che ha condotto all'assegnazione del punteggio complessivo di 56 punti e dei punteggi parziali per i singoli quesiti. **Come si è giunti a tale valutazione numerica? Perché la prova del Dott. Rinaudo non è stata considerata sufficiente? Quale parametro di valutazione non sarebbe stato rispettato? Come hanno inciso i singoli criteri di valutazione prescelti dalla commissione nella individuazione del voto numerico complessivo e di quello parziale per i singoli quesiti?**

I predetti dubbi, che oggettivamente permangono, dimostrano, plasticamente, l'inosservanza dell'obbligo motivazionale da parte della commissione esaminatrice, tanto sia per la genericità dei criteri di valutazione e per la loro inidoneità a definire quanto ciascuno di essi abbia concorso a determinare il punteggio finale, quanto per la mancata assegnazione di un punteggio parziale per ciascun criterio o, quantomeno, la mancata specificazione del peso valutativo di ogni elemento di giudizio, in modo da consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito nella formazione del giudizio finale, con conseguente violazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'ordinamento.

III

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS. L. 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.) E DEL DIRITTO DI DIFESA (ART. 24 COST.). ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E PER TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Quanto al diniego di accesso agli atti, in primo luogo si evidenzia che il ricorrente ha senza dubbio legittimazione attiva in quanto, a mente dell'art. 24 co. 1 L. 241/1990, sono titolari di diritto di accesso tutti coloro che abbiano interessi diretti concreti ed attuali all'ostensione del documento; nel caso di specie, **l'avvenuta partecipazione alla procedura concorsuale concretizza una situazione differenziata che**

legittima l'odierno ricorrente all'accesso alla documentazione richiesta senza che possano essergli opposte ragioni di tutela della riservatezza dei terzi;

infatti, per orientamento costante, gli atti di una procedura selettiva o di un concorso pubblico, costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e di tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno consentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza stessa della valutazione (in termini, *ex multis*, **TAR Lazio Roma sentenza 11050/2022**).

L'Amministrazione ha erroneamente valutato come carente l'interesse del candidato, quando invece la sua partecipazione al concorso e la successiva esclusione configurano automaticamente una posizione giuridica differenziata che legittima l'accesso documentale.

La giurisprudenza amministrativa ha infatti consolidato il principio secondo cui il partecipante a una procedura concorsuale pubblica vanta **un interesse personale, concreto e attuale all'ostensione di tutti gli atti relativi alla procedura, corrispondente a una posizione giuridica qualificata derivante dalla partecipazione al concorso.** Come chiarito dal **TAR Sicilia Palermo, sentenza n. 1705 del 2025**: *“Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'istante vanti un interesse personale, concreto ed attuale alla ostensione, corrispondente ad una posizione giuridica qualificata, siccome derivante dalla partecipazione al concorso in argomento; diritto questo che, peraltro, **prescinde dal requisito della strumentalità rispetto alle connesse ed eventuali iniziative giudiziarie conseguenti, potendo essere tutelato di per sé ed in via autonoma**”* (conforme, *ex multis*, **TAR Lazio Roma sentenza 2299/2021**).

Ed ancora, il Ministero ha invocato impropriamente il divieto di controllo generalizzato previsto dall'art. 24, comma 3, legge 241/1990. La giurisprudenza ha infatti chiarito che tale limitazione non opera quando l'istanza ha ad oggetto atti specifici e determinati circoscritti al concorso cui il richiedente ha partecipato. **Il TAR Emilia Romagna Bologna, sentenza n. 1247 del 2025** ha precisato che *“la pretesa di accesso azionata non risulta preordinata ad un controllo generalizzato*

dell'operato della p.a. ma ha ad oggetto atti specifici e determinati circoscritti al concorso cui la ricorrente ha partecipato e strumentali alle esigenze di tutela giurisdizionale”.

La giurisprudenza ha inoltre stabilito, in modo inequivocabile, che nelle procedure concorsuali sussiste il diritto di accedere a “**tutti**” gli atti della procedura senza limitazioni. Come affermato dal **TAR Sicilia Palermo, sentenza n. 1615 del 2025**: *“Sussiste il diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e **non vi sono limiti ai documenti ostensibili**, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi”.*

Il candidato ha diritto di accedere non solo agli atti relativi alla propria posizione personale, ma anche agli atti, documenti, schede valutative e titoli relativi agli altri partecipanti, in quanto solo tale accesso complessivo consente un effettivo controllo sull'effettività del confronto competitivo e sulla giusta valorizzazione del merito individuale.

L'amministrazione ha inoltre invocato, inopinatamente, la configurazione di abuso del diritto per la presunta “massività” della richiesta. La giurisprudenza sul punto ha chiarito che la mera difficoltà o gravosità della ricerca documentale non rappresenta giustificato motivo ostativo all'accesso (*ex pluris*, **Consiglio di Stato, sentenza n. 451 del 2021**).

Inoltre, la richiesta del candidato non appare sproporzionata considerando che verte prevalentemente su verbali che dovrebbero cumulare al proprio interno le informazioni relative a più candidati, come evidenziato dalla giurisprudenza di riferimento.

Ed ancora, è infondata e pretestuosa l'eccezione di genericità dell'istanza. Il candidato ha specificato con sufficiente chiarezza i documenti richiesti: verbali integrali della commissione, griglie e criteri di valutazione, graduatoria parziale con punteggi.

In ultimo, si deve tener conto che, pur ipotizzando l'esistenza di un numero considerevole di documenti, il candidato ha chiesto l'accesso agli atti, quindi, anzitutto ed in primo luogo, la possibilità di **“prendere visione degli atti”**, anche indipendentemente dalla possibilità di estrarne copia. Rispetto alla domanda così come oggettivamente formulata, appare del tutto ultronea l'eccezione sollevata dal Ministero per cui lo stesso sarebbe gravato da *“una copiosa attività di estrazione e successiva scansione”*, tanto perché **l'accoglimento della richiesta di prendere visione dei documenti non avrebbe comunque comportato alcun onere o costo a carico del Ministero e, soprattutto, alcun “grave intralcio al buon andamento dell'attività amministrativa”**.

Alla luce delle suddette argomentazioni, si impugna il parziale diniego di accesso agli atti opposto al Dott. Rinaudo **per violazione dell'art. 22 della legge 241/1990**, stante l'erronea valutazione dell'interesse all'accesso, sussistendo in capo al candidato una posizione giuridica qualificata derivante dalla partecipazione al concorso; **per violazione dell'art. 24, comma 7, della legge 241/1990** che garantisce l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, interesse chiaramente sussistente nel caso di candidato escluso da procedura concorsuale; **per erronea applicazione dell'art. 24, comma 3, della legge 241/1990** per aver qualificato come controllo generalizzato un'istanza circoscritta alla specifica procedura concorsuale cui il richiedente ha partecipato; **per violazione del principio di trasparenza amministrativa e del diritto di difesa** costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione, essendo l'accesso strumentale alla verifica della legittimità delle operazioni concorsuali; **per eccesso di potere per travisamento dei fatti** nell'aver qualificato come “massiva” e “abusiva” una richiesta di accesso legittima, proporzionata alle esigenze di tutela; **per violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge 241/1990**, per non aver fornito motivazioni specifiche circa l'asserita impossibilità di far prendere visione dei documenti richiesti.

Con espressa riserva di motivi aggiunti in relazione alle istanze di accesso formulate in data 17 e 23 novembre, 13 e 29 dicembre 2025, allo stato inesitate.

* * *

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

In virtù della pubblicazione dell'avviso dell'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso e tenuto conto dell'imminente inizio della prova orale in questione (13 gennaio 2026 come da elenco che si deposita), non essendo possibile attendere fino alla camera di consiglio in quanto verrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere ammesso alla prova orale, con ovvie ed irreversibili ripercussioni negative sul piano patrimoniale e morale, e con frustrazione di diritti costituzionalmente garantiti, si insiste affinché l'Ill.mo Sig. Presidente voglia concedere la chiesta sospensiva dei provvedimenti impugnati e di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale ovvero adottare ogni altra misura cautelare ritenuta idonea, ivi compresa l'ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Le considerazioni che precedono evidenziano il carattere illegittimo del provvedimento impugnato e riescono, di conseguenza, a dar conto della sussistenza del *fumus boni juris*, in relazione alle plurime violazioni di legge ed ai vizi di eccesso di potere nella conduzione della procedura concorsuale. In particolare, la genericità dei criteri di valutazione, la mancata individuazione di griglie di valutazione per ciascun singolo criterio, il difetto di motivazione, configurano vizi di particolare gravità che compromettono l'intera procedura.

Il *periculum in mora* è altrettanto insito nella particolare natura della situazione giuridica che si vuole tutelare e nel pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso e che si può cogliere appieno in ragioni delle seguenti osservazioni:

- l'Amministrazione sta procedendo allo svolgimento delle prove orali;
- il ricorrente perderebbe definitivamente la possibilità di conseguire il posto messo a concorso;
- il danno economico e di carriera sarebbe irreversibile;

- la lesione del diritto costituzionale di accesso ai pubblici uffici ex art. 51 Cost. non è suscettibile di ristoro successivo;
- la violazione dei principi di trasparenza e del diritto di accesso compromette irrimediabilmente la posizione del ricorrente.

In relazione a quanto sopra ed in via cautelare, si chiede, pertanto, che l'Ecc.mo Collegio **Voglia, sentito il sottoscritto procuratore nell'udienza camerale che sarà fissata, disporre la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati.**

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Le censure contenute nel ricorso interessano necessariamente tutti i soggetti utilmente collocati nell'elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato il 6 novembre 2025 e, per tale ragione, diventa indispensabile integrare il contraddittorio nei loro confronti. Considerato l'elevato numero di controinteressati, la cui mancanza di ulteriori dati anagrafici non consente la notifica con modalità ordinarie, tenuto altresì conto del fatto che i candidati ammessi alla prova orale, di cui all'avviso di pubblicazione impugnato, sono identificati non per nome e cognome ma solo per i codici alfanumerici assegnati alle singole buste, si chiede l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., dovendosi garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter eventualmente effettuare il deposito rituale di memorie e/o documenti.

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria si producono i documenti indicizzati nell'allegato C) in calce al presente ricorso e si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Voglia ordinare l'esibizione in giudizio e l'acquisizione, ex artt. 63 co. 2 e 64 co. 3 c.p.a., di ogni documento utile ai fini della decisione ed in possesso dell'Amministrazione e segnatamente: di tutti i documenti attinenti la procedura concorsuale non pubblicati; dei verbali integrali della Commissione relativi alle operazioni di correzione degli elaborati comprensivi di allegati; delle griglie, schede e criteri di valutazione utilizzati per l'assegnazione dei punteggi con gli annessi verbali di attribuzione punteggio ai candidati; della

parziale graduatoria con i punteggi in chiaro dei candidati risultati idonei, nonché della scheda di valutazione afferente alla seconda prova scritta del ricorrente il cui codice candidatura è: V43APYFHT6.

Per tutto quanto sopra, il Dott. Stefano RINAUDO, nato a Firenze l'11.01.1986, residente a Sesto Fiorentino (FI) in viale Galileo Ferraris 69 (RNDSFN86A11D612T), come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, riservando espressamente la proposizione di motivi aggiunti in relazione alle istanze di accesso formulate ed allo stato inesitate,

CHIEDE

1) **IN VIA PRELIMINARE**, che sia concessa la chiesta sospensiva dei provvedimenti impugnati e di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale ovvero ogni altra misura cautelare ritenuta idonea, ivi compresa l'ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale;

2) **NEL MERITO**, in accoglimento del presente ricorso: - che siano annullati gli atti ed i provvedimenti impugnati; - che, in via principale, venga ordinato all'Amministrazione di rinnovare la correzione dell'elaborato del ricorrente con criteri oggettivi e motivazione specifica, ovvero di ammetterlo alla prova orale; - che, in subordine, venga ordinata la ripetizione della seconda prova scritta per tutti i candidati perché illegittima.

Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite da distrarsi.

Si depositano i seguenti atti e documenti:

- A. Ricorso con domanda cautelare;
- B. Istanza di fissazione di udienza;
- C. Allegati al ricorso:
 - 1) Procura;
 - 2) Decreto del 23.12.2024 contenente il bando di concorso;
 - 3) Domanda di partecipazione;
 - 4) Prova preselettiva e prima prova scritta;
 - 5) Verbale n. 15 del 16.05.2025;
 - 6) Elenco ammessi alla prova orale pubblicato il 6.11.2025;

- 7) Valutazione della seconda prova scritta del ricorrente;
- 8) Prima istanza di accesso del 17.11.2025;
- 9) Riscontro accesso del 10.12.2025;
- 10) Altre istanze del 23.11.2025, del 13.12.2025 e del 29.12.2025;
- 11) Scheda di sintesi del concorso estratta dal sito ministeriale;
- 12) Calendario prove orali;
- 13) Ricevuta di pagamento del contributo unificato.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso ha valore indeterminabile e che, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego, il contributo dovuto ammonta a € 325,00.

Cosenza, 5 gennaio 2026

- Avv. Francesco Mazzotta -